

154



ART. 702-BIS C.P.C.
OCCUPAZIONE DI IMMOBILE
SINE TITULO

Tribunale ordinario di Modena

→ Avv. PINI ROLANDO
VIA CESARE BATTISTI N. 5
41100 MODENA MO

Avv. PINI ROLANDO
VIA CESARE BATTISTI N. 5
41100 MODENA MO

→ Avv. FIORINI FABRIZIO
VIA EMILIA EST 18
41100 MODENA MO

REP 2896/10

Sezione S1 - c/o Tribunale di Modena

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 1058/2010

Giudice: SARACINI ENRICO

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

Avv. PINI ROLANDO

Convenuto principale

Avv. FIORINI FABRIZIO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

MODENA 10/08/2010

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE

1058/10
N. 19962/05 r.g.

REP. 2896/10

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del giorno 15 giugno 2010, osserva quanto segue.

Parte ricorrente fonda la propria domanda sul presupposto di fatto della perdurante occupazione senza titolo, da parte del resistente Sergio o di suoi aventi causa non meglio identificati, dell'immobile sito in Nonantola (MO) via C. Sulla base di tale allegazione presupposta, chiede pronuncia di condanna di controparte all'immediato rilascio dell'immobile in oggetto, oltre al risarcimento del danno.

Resiste il i allegando in comparsa di risposta di non avere alcuna disponibilità dell'immobile in oggetto dal gennaio 2010, circostanza di fatto dalla quale lo stesso resistente fa derivare la propria domanda di propria estromissione dal presente giudizio.

Tanto premesso, si osserva in primo luogo come la domanda di parte ricorrente appaia non fondata nel merito, atteso come:

- Il presente procedimento sia stato radicato nel febbraio 2010 con il deposito del ricorso
- Sia in atti certificazione anagrafica alla stregua della quale il resistente risulta essere emigrato in data 8 gennaio 2010 dalla residenza in Nonantola, via alla nuova residenza in Nonantola via N.
- Nulla parte ricorrente non solo provi, ma nemmeno allegghi, circa la non rispondenza al vero di tale certificazione anagrafica, ovvero circa la trasmissione della disponibilità illegittima e non qualificata del bene, dal resistente a terzi suoi aventi causa.

Impropriamente parte resistente ritiene che il difetto di propria disponibilità del fabbricato risalente ad epoca antecedente il radicamento della presente procedura, costituisca titolo per disporre la estromissione della medesima parte resistente, interessando l'istituto della estromissione dal giudizio ipotesi tipiche, puntualmente

indicate dal legislatore, ed estranee al caso che occupa; parimenti non pare potersi ritenere il difetto di legittimazione passiva del resistente, ipotesi ricorrente allorchè alla stregua della stessa prospettazione della parte che propone la domanda giudiziale radicando il giudizio, appaia la estraneità al rapporto litigioso della parte avversaria citata.

Nella fattispecie, la prospettazione allegata in ricorso indica parte resistente come soggetto materialmente passivamente legittimato all'esercizio della azione sommaria non cautelare; ciò posto, appare la non fondatezza in punto di merito della domanda, non essendo provata – anzi ricorrendo elementi di prova di segno contrario nel difetto di deduzioni istruttorie di parte ricorrente sul punto – la disponibilità in capo al resistente del bene del cui rilascio si tratta, quantomeno all'atto del radicamento del giudizio, ipotesi in ricorrenza della quale avrebbe potuto invocarsi l'istituto della soccombenza virtuale.

Del tutto inammissibile, siccome radicata tardivamente e nel difetto di indicazione e citazione del soggetto passivamente legittimato, prodromo necessario alla legittima ed efficace instaurazione del rapporto giuridico processuale, appare la domanda articolata da parte ricorrente in corso di udienza, diretta ad ottenere comunque pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile nei confronti "di chiunque detiene l'appartamento".

Le spese seguono la soccombenza.

Per le ragioni sopra esposte il giudice

Respinge

il ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. in oggetto;

condanna

i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in complessivi euro 915,00 di cui euro 355,00 per diritti ed euro 560,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA.

Si comunichi

Modena, 14 luglio 2010

Il giudice
Enrico Saracini



Depositato il 10/8/10 